

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE PER IL PERSONALE DELLE STRUTTURE MISERICORDIE D'ITALIA
ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE MISERICORDIE**

Il giorno 29/5/2014, presso la sede nazionale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia sita in Firenze, Via dello Steccuto n.38, si sono incontrati;

- Per la Confederazione Misericordie d'Italia nella persona di Trucchi Roberto, nato a Orbetello il 27/6/1960;

- Per la ~~Cgil~~ ^{CGIL} ~~Fp~~ : Rossana Dettori, Cecilia Taranto, Denise Amerini, Adriana Bozzi.

- Per la **Cisl Fp** : Giovanni Faverin, Daniela Volpato, Santa Pantano.

- Per la **Uil Fpl** : Giovanni Torluccio, Bartolomeo Perna.

Premesso che:

- **Le parti considerano la Contrattazione Collettiva, a tutti i livelli, uno strumento utile per perseguire la crescita della produttività e della competitività;**
- Nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29-4-2014 è stato pubblicato Il DPCM del 19 febbraio 2014 che dispone la proroga delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 481, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) per i lavoratori dei settori privati al fine dell'incremento della produttività sul lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2014,
- il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha fornito le indicazioni per l'applicazione dell'istituto della detassazione dei compensi di produttività di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, chiarendo, in particolare, il concetto di "indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/Scienza/innovazione" contenuto nel DPCM;
- Sulla base delle predette indicazioni, la suddetta agevolazione fiscale è applicabile anche nei confronti di talune voci retributive previste dal CCNL per il personale delle strutture socio sanitarie e di associazionismo del settore Welfare, previo recepimento delle stesse in appositi accordi aziendali.

Tutto ciò premesso,

le parti hanno definito uno schema di accordo che - previa valutazione delle singole realtà organizzative - potrà essere sottoscritto in sede di **II livello** (regionale/territoriale o aziendale), al fine di consentire al personale di usufruire della defiscalizzazione degli istituti contrattuali ivi esplicitamente richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto

Confederazione Misericordie d'Italia



CGIL
Cisl Fp

Rossana Dettori Cecilia Taranto Denise Amerini

Cisl Fp

Uil Fpl

Giovanni Faverin Daniela Volpato Santa Pantano

Giovanni Torluccio Bartolomeo Perna

ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE/TERRITORIALE/ AZIENDALE

Il giorno alle ore presso la sede della
ubicata in via n°, per la sottoscrizione di un accordo di
prossimità aziendale, si sono incontrati:

- per i Datori di lavoro:

..... nella persona di nato a
..... il

Per le associazioni sindacali dei lavoratori;

CGIL FP.....nelle persone di.....

CISL FP..... nelle persone di.....

UIL FPL..... nelle persone di

R.S.U./R.S.A. nelle persone di

Per l'applicazione delle erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- DPCM del 19 febbraio 2014 di proroga delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 481, della legge n. 228 del 2012 pubblicato nella G.U. n. 98 del 29-4-2014;
- Art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- DPCM del 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell'agevolazione e definiti i criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività);
- Circolare n. 15 del 3 aprile 2013 del Ministero del Lavoro;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013.

RD

Premesso che:

- E' intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dalla specifica normativa vigente e, che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività".
- Le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal CCNL per il personale non medico delle strutture sanitarie: lavoro supplementare da parte dei lavoratori part-time; maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part-time; somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 DLgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore; lavoro supplementare e straordinario; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime di flessibilità; lavoro notturno e festivo; indennità per il servizio di pronta disponibilità; premio di incentivazione; indennità di funzione di coordinamento; indennità di direzione;

Tutto Ciò Premesso

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
3. La retribuzione, definita al punto 2, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali/territoriali integrativi;
4. La "retribuzione di produttività", definita al punto precedente, è riferita agli «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:
 - a) lavoro supplementare da parte dei lavoratori part-time, ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 46 del CCNL); maggiorazione per l'esercizio eventuale delle clausole flessibili nel caso di lavoro part-time: tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione dei lavoratori part-time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei pazienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all'esigenza di garantire la continuità assistenziale dei pazienti 24 ore su 24 (a ciclo continuo);
 - b) somme erogate per periodi di ferie (art. 29 del CCNL) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore: tale voce è correlata alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia;
 - c) lavoro supplementare e straordinario (art. 46 del CCNL) - ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria - ; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della flessibilità (art. 45 del CCNL): tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL applicato;

- d) lavoro notturno e festivo (art. 46 del CCNL) - ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria - ; indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 45 del CCNL): si tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario "a ciclo continuo" della struttura, il quale è evidentemente finalizzato a garantire le esigenze assistenziali degli ospiti in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente riduzione degli incidenti sanitari e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno;
- e) premio di incentivazione (art. 49 del CCNL): si tratta di una voce retributiva volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata al numero di assenze/presenze del personale;
- f) indennità di funzione: viene riconosciuta a fronte dell'attribuzione, al personale, al fine della realizzazione della maggiore efficienza organizzativa e dell'ottimale soddisfazione delle esigenze degli utenti;
- g) eventuali premi aziendali derivanti dalla contrattazione integrativa riconosciuti al personale per miglioramento della produttività in senso lato o efficienza aziendale.
5. Il presente accordo avrà durata annuale e decorre dal scadenza al 31 dicembre 2014;
6. Il presente accordo aziendale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni di legge e riportata di seguito e sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di..... da.....

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono, che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo.


Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012, del DPCM 22 gennaio 2013 del DPCM del 19 febbraio 2014.

Autodichiarazione

La struttura con sede in via
..... nella persona di unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo dichiara che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al DPCM del 22 gennaio 2013 e del DPCM del 19 febbraio 2014, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.

La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

Letto, confermato, sottoscritto.



RD

DA

OK